



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Giudice delegato

ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13671 del 2018, proposto da Comune di Santa Marinella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Morini, domiciliato ex art. 25 c.p.a., in Roma, presso la segreteria del Tar;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Grosseto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del DPCM del 7 marzo 2018 disciplinante il fondo di solidarietà dei comuni nonché per la definizione e ripartizione delle risorse per l'anno 2018 e per l'accertamento

del diritto del comune di Santa Marinella alla restituzione di quanto trattenuto dalla Agenzia delle entrate e indicato dall'allegato n. 1 del detto DPCM.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami depositata dai ricorrenti in data 9 aprile 2019;

Vista la delega presidenziale al sottoscritto magistrato dell'11 aprile 2019;

Visti gli artt. 41, 49 e 52 cod. proc. amm.;

Rilevato che il ricorso è rivolto, in via principale, all'annullamento del d.P.C.M. del 7 marzo 2018, disciplinante il fondo di solidarietà dei comuni nonché per la definizione e ripartizione delle risorse per l'anno 2018, il quale stabilisce i criteri di formazione e di riparto del suddetto fondo, l'eventuale annullamento dei quali produce effetto sugli importi del riparto medesimo;

- rilevato che il ricorso è stato notificato a un solo controinteressato;

- ritenuto che il ricorso debba essere notificato a tutti i controinteressati, da individuarsi nei comuni italiani che compaiono negli allegati del d.P.C.M. impugnato, e che, in considerazione dell'elevato numero degli stessi, il Collegio ritiene di poter autorizzare l'adempimento mediante pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

- ritenuto che, a tal fine, il ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;

- ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi 30 (trenta) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza;

P.Q.M.

Autorizza parte ricorrente a procedere alla integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2019.

Il Giudice delegato
Roberta Cicchese

IL SEGRETARIO